

Unione Province d'Italia



UPI

*Consegnato nelle
scelte del 12 novembre
2009*



EMENDAMENTI

Ottobre 2009

EMENDAMENTO PER IPT

1. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono intendersi nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.

3. Dopo l'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, aggiungere il seguente comma:

6 bis) Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle Province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dal 1^o gennaio 2010. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate.

MOTIVAZIONI

L'emendamento di cui ai commi 1 e 2 serve prioritariamente a liberare il campo da ogni possibile dubbio in ordine alla potestà provinciale di deliberare tariffe in riduzione rispetto a quelle individuate dal dm 435/97, attraverso letture combinate dell'art. 56 e dell'art. 52 del dlgs 446/97. Necessario, peraltro, rimarcare l'opportunità che la medesima disciplina valga su tutto il territorio nazionale.

Come è noto infatti la specificità della tariffa individuata per l'imposta provinciale di trascrizione è strettamente correlata all'operazione di contestuale riduzione di trasferimenti erariali che accompagnò la trasformazione dell'imposta da statale (Apiet) a provinciale (Ipt).

Lo stesso DM 435/97 fu chiaro nell'esplicitare che le tariffe erano state stabilite in modo tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, e della relativa addizionale provinciale

Per quanto concerne il terzo comma va sottolineato che numerose Province hanno deliberato, nel corso degli anni, diverse agevolazioni per particolari categorie di utenti – in special modo portatori di handicap –, sulla scorta o di analoghe normative regionali su tasse automobilistiche, ovvero per colmare lacune normative venendo incontro a specifiche richieste di una particolare categoria di utenza.

L'eliminazione di ogni possibile manovrabilità verso il basso, in assenza di norma espressa, della tariffa da parte delle Province, determinerà di fatto il venir meno di una serie di agevolazioni economiche per specifiche categorie, con il rischio di dover costringere l'ente a procedere al recupero dell'imposta per la parte non pagata, con tutte le conseguenze di impatto sociale del caso. Si chiede dunque, accanto ad una definizione chiara del limite normativo entro cui poter far ricadere il regime di esenzioni ed agevolazioni, che venga riconosciuta la necessità che il nuovo regime possa entrare in vigore a decorrere dal 1^o gennaio 2010, senza che diventi necessario procedere al recupero delle somme legittimamente non pagate perché allora non dovute.



EMENDAMENTI PER RCA

- a) all'art. 9, co.2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole "all'Ufficio del Registro" aggiungere le parole: "e alle Province";
- b) all'art. 4, comma 2, del Dm 14 dicembre 1988, n. 457, dopo le parole "all'anagrafe tributaria" aggiungere le parole "e alle Province competenti";
- c) all'art. 53, co. 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "alle autorità" aggiungere le parole "e province".

MOTIVAZIONI

Le Province, che gestiscono un gettito di una imposta di cui non sono titolari, non hanno la possibilità di effettuare un monitoraggio sui flussi di cassa, che risultano di fatto molto variabili nel corso dei mesi o anche rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti. Esiste dunque un interesse diretto della Provincia a poter effettuare un controllo sui propri crediti.

Per questo si chiede di avere conoscenza delle rendicontazioni analitiche delle compagnie assicuratrici, anche al fine di poter incrociare tale dato con quelli della Motorizzazione e della residenza.



EMENDAMENTO PER TRIBUTO AMBIENTALE

**Alla fine del comma 1 dell'art. 238 del dlgs. n. 152/06 aggiungere il seguente periodo:
"E' fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"**

Motivazione

Il Tefa incassato con la Tarsu rimane, con questo emendamento, in vigore anche con l'applicazione della Tariffa TIA che dovrebbe entrare a regime con l'attivazione delle procedure previste dall'art. 238 del Codice Ambientale, che automaticamente cassa la vigenza del dlgs. 22/97



EMENDAMENTI PER ADDIZIONALE ENERGIA

**All'art. 1, comma 152 della legge n. 296/2006 aggiungere il seguente capoverso:
"Gli atti d'accertamento inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza"**

All'art. 6 del dl 511/88 sostituire il comma 4, nel modo seguente:

L' addizionale provinciale di cui al comma 1 è versata direttamente alle province nell'ambito del territorio cui sono ubicate le utenze.

MOTIVAZIONI:

Il primo emendamento consente alle Province di poter dirimere la questione della competenza al recupero dell'addizionale in caso di mancato parziale o ritardato versamento del soggetto passivo dell'imposta.

Attualmente l'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze fino a limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese viene riversato all'erario se si supera la potenza disponibile di 200kw. L'emendamento mira ad attribuire alle Province tutto il gettito senza differenziazione di potenza.

